

## Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione nei limiti in cui essa respinge le domande di trattamento riservato formulate dalle ricorrenti;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso avverso la decisione C(2018) 2743 final della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa alle obiezioni alla divulgazione delle informazioni comunicate dalle ricorrenti sulla base dell'articolo 8 della decisione 2011/695/EU del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011 (GU 2011, L 275, pag. 29), relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza [Caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)], esse deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la pubblicazione di informazioni relative alle ricorrenti circa gli scambi tra trader antecedenti al periodo di infrazione violerebbe la presunzione di innocenza. A tale riguardo, la Commissione non sarebbe autorizzata a pubblicare una decisione contenente allusioni a violazioni che le ricorrenti non potrebbero contestare. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, viziata da un errore in diritto dal momento che rigetta le domande di trattamento riservato delle ricorrenti relativamente a tali informazioni.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la pubblicazione, prima di una decisione nel merito da parte del Tribunale nella causa T-113/17, Crédit agricole e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commissione, di informazioni che fanno riferimento ad una violazione delle ricorrenti, che queste ultime contestano dinanzi al Tribunale, costituirebbe una violazione della presunzione di innocenza. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, viziata da un errore in diritto dal momento che rigetta le domande di trattamento riservato delle ricorrenti relativamente a tali informazioni.

---

### Ricorso proposto il 12 luglio 2018 — McDreams Hotel/EUIPO — McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)

(Causa T-428/18)

(2018/C 319/24)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* McDreams Hotel GmbH (Feldkirchen, Germania) (rappresentante: S. Schenk, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* McDonald's International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! — Domanda di registrazione n. 1 47 35 435

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 18/04/2018 nel procedimento R 972/2017-2.

### **Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 10 luglio 2018 — American Airlines/Commissione**

**(Causa T-430/18)**

(2018/C 319/25)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* American Airlines, Inc. (Forth Worth, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Poitras, Solicitor, J. Ruiz Calzado e J. Wileur, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di approvazione dei diritti pregressi (decisione C(2018) 2788 del 30 aprile 2018);
- condannare la Commissione e le eventuali parti intervenienti alle spese; e
- adottare ogni altra misura che risulti appropriata nelle circostanze del caso di specie.

### **Motivi e principali argomenti**

La ricorrente sostiene che la Commissione europea è incorsa sia in errori di diritto sia in errori manifesti di valutazione con l'adozione della decisione C (2018) 2788 del 30 aprile 2018, nella quale la Commissione ha deciso che la Delta aveva il diritto di acquisire diritti pregressi sulle fasce orarie rese disponibili dalla American Airlines in forza degli impegni presentati nel caso M.6607 (gli «impegni»).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi:

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto applicando il criterio giuridico errato relativo all'acquisizione di diritti pregressi in forza degli impegni.

La ricorrente fa valere che nel valutare se la Delta avesse fatto un «uso adeguato» delle fasce orarie secondo gli impegni, la Commissione ha deciso che l'unica analisi da intraprendere era quella consistente nel verificare che la Delta non si trovasse in una situazione di «abuso». La ricorrente lamenta inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, un esame del tenore letterale, del contesto e delle finalità degli impegni porta alla conclusione che l'«assenza di abuso» non è rilevante e che la corretta interpretazione del concetto di «uso adeguato» negli impegni avrebbe richiesto che la Commissione verificasse se l'uso delle fasce orarie fosse «conforme all'offerta» che la Delta aveva ufficialmente presentato per ricevere tali fasce orarie.